

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. **XII**
N. 275

RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

APPROVATA NELLA SEDUTA DI GIOVEDÌ 16 LUGLIO 1998

Risoluzione

sulla relazione speciale del Mediatore europeo al Parlamento europeo
a seguito dell'indagine di propria iniziativa sull'accesso del pubblico
ai documenti

Annunziata il 23 settembre 1998

IL PARLAMENTO EUROPEO,

vista la relazione speciale del Mediatore europeo (C4-0157/98) (1),

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 138 E del trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l'articolo 3, paragrafi 1 e 7, dello statuto del Mediatore europeo,

visti l'allegato VI, titolo XX, e l'articolo 161, paragrafo 2, del suo regolamento,

vista la sua risoluzione del 14 luglio 1995 sul ruolo del Mediatore europeo nominato dal Parlamento (2),

vista la sua risoluzione del 15 luglio 1997 sulla relazione annuale 1996 del Mediatore europeo (C4-0293/97) (3),

vista la relazione annuale del Mediatore europeo (1997) (C4-0270/98),

visti la relazione della commissione per le petizioni e i pareri della commissione giuridica e per i diritti dei cittadini, della commissione per le libertà pubbliche e

(1) G.U. C 44 del 10 febbraio 1998, pag. 9.

(2) G.U. C 249 del 25 settembre 1995, pag. 226.

(3) G.U. C 286 del 22 settembre 1997, pag. 41.

degli affari interni e della commissione per gli affari istituzionali (A4-0265/98),

A. considerando che, a norma del trattato sull'Unione europea, al Mediatore europeo spetta condurre, di propria iniziativa o sulla base di denunce che gli siano pervenute, indagini che ritenga giustificate per quanto riguarda casi di cattiva amministrazione nelle attività delle istituzioni o degli organi comunitari, salvo la Corte di giustizia e il Tribunale di primo grado nell'esercizio delle loro funzioni giurisdizionali,

B. considerando che l'azione svolta dal Mediatore di composizione extragiudiziale di problemi insorti fra i cittadini e le istituzioni o gli organi comunitari rappresenta, in una certa misura, un criterio di cui tenere conto ai fini dei provvedimenti da adottare per migliorare l'azione delle istituzioni o degli organi della Comunità,

C. considerando inoltre che la trasparenza nel e del processo decisionale rafforza la natura democratica delle istituzioni e degli organi comunitari nonché la fiducia del pubblico nell'amministrazione,

D. considerando prioritario mantenere un dialogo aperto e costante con i cittadini dell'Unione al fine di garantire che essi partecipino pienamente alle attività dell'Unione europea, ne siano adeguatamente informati e possano far uso dei loro diritti civili,

E. considerando che l'accesso del pubblico ai documenti favorisce un libero scambio di opinioni nonché un'informazione e una sensibilizzazione globali e multiformi,

F. considerando che nell'Unione europea, come altrove, l'attività amministrativa deve rimanere in linea di massima riservata laddove le particolari esigenze in materia di protezione dei dati individuali lo richiedano,

G. considerando che la trasparenza è inderogabile al fine di rendere più efficiente l'amministrazione delle istituzioni e degli organi comunitari,

H. deplorando il fatto che per le attività della Commissione e del Consiglio la segretezza, la riservatezza e la discrezione costituiscano troppo spesso la regola e auspicando che le deliberazioni riservate che fanno altresì parte della procedura parlamentare parallelamente alle decisioni legislative pubbliche rimangano eccezioni per le quali si rende necessaria una motivazione,

1. si compiace con il Mediatore europeo per la lodevole iniziativa e la circostanziata relazione speciale e plaude alla sua azione a favore della trasparenza;

2. ritiene che il diritto di accesso ai documenti debba servire in primo luogo ai fini del dibattito democratico e del controllo pubblico delle istituzioni e degli organi comunitari, vale a dire sia dei loro leader politici che dei loro servizi;

3. rileva che l'indagine di propria iniziativa del Mediatore rappresenta un idoneo espletamento del suo mandato, a norma dell'articolo 138 E del trattato;

4. accoglie la conclusione del Mediatore di non formulare raccomandazioni ufficiali nella relazione speciale alle istituzioni e agli organi della Comunità interessati, in base all'articolo 3, paragrafo 7, del suo statuto;

5. sottolinea tuttavia che le raccomandazioni o le proposte avanzate in una relazione speciale potrebbero condurre a iniziative politiche del Parlamento europeo riguardanti tutte le istituzioni e gli organi comunitari;

6. rileva che la proposta formulata dal Mediatore nella sua relazione annuale 1997 in merito a un codice di condotta sulla buona prassi amministrativa delle istituzioni e degli organi comunitari va vista in stretta relazione con una maggiore trasparenza e un miglior accesso del pubblico ai documenti e chiede pertanto al Consiglio e alla Commissione di avviare le iniziative necessarie ai fini dell'adozione di un siffatto codice di condotta per tutte le istituzioni e gli organi della Comunità;

7. sottolinea che sulla base di tali norme i terzi godono di diritti che le istituzioni sono tenute a rispettare;

8. segnala la risposta positiva al Mediatore da parte delle istituzioni e degli organi comunitari interessati e ritiene che, a causa della rilevanza diretta per i diritti del singolo, sia opportuno che le norme sull'accesso ai documenti siano pubblicate senza eccezione sulla *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee;

9. sostiene il punto di vista del Mediatore secondo cui la Corte di giustizia e il Tribunale di primo grado dovrebbero emanare quanto prima norme sull'accesso ai documenti e pubblicarle sulla *Gazzetta Ufficiale*;

10. sollecita ogni istituzione e organo comunitario a fornire sempre ai cittadini dell'Unione o a qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro, su loro richiesta, informazioni, orientamento, consulenza e ogni altro aiuto analogo su questioni attinenti al campo di attività dell'istituzione o dell'organo;

11. rammenta che l'articolo 191 A del trattato di Amsterdam prevede un diritto di accesso ai documenti del Parlamento, del Consiglio e della Commissione da parte di qualsiasi persona fisica o giuridica residente o avente la propria sede sociale in uno Stato membro e che esso incarica il Consiglio e il Parlamento di fissare entro due anni dall'entrata in vigore del trattato i principi generali e le limitazioni che, per motivi di interesse pubblico o privato, disciplinano l'esercizio di tale diritto di accesso;

12. rammenta che l'articolo 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, i principi generali del diritto comunitario e la direttiva 95/46/CEE del 24 ottobre 1995 relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla

libera circolazione di tali dati (4) garantiscono il rispetto del diritto alla vita privata;

13. ritiene che gli articoli 164, 173 e 175 del trattato CE, in particolare, il principio dell'equilibrio istituzionale e la giurisprudenza della Corte europea di giustizia, dovrebbero essere considerati come costituenti un quadro giuridico;

14. sottolinea che nell'Unione europea, quale comunità di diritto, deve esistere la possibilità di ricorrere o al Tribunale di primo grado o alla Corte europea di giustizia, in particolare contro decisioni che negano l'accesso ai documenti; rileva l'importanza pratica di una siffatta azione legale, come indicato nelle sentenze e decisioni relative alle cause Carvel e Guardian Newspapers contro Consiglio (T-194/94) (5), Paesi Bassi contro Consiglio (C-58/94) (6), World Wildlife Fund U.K. contro Commissione (T-105/95) (7), Interpore contro Commissione (T-124/96) (8), Carlsen e altri contro Consiglio (T-610/97) e Van der Wal contro Commissione (T-83/96);

15. constata che il nuovo articolo 191 A del trattato di Amsterdam costituisce la base giuridica adeguata soltanto per le norme di accesso ai documenti del Parlamento, del Consiglio e della Commissione, mentre i principi della trasparenza e della prossimità ai cittadini enunciati nel nuovo articolo A, paragrafo 2, del trattato di Amsterdam vigono per l'Unione nel suo complesso e quindi anche per gli altri organi, istituzioni e strutture;

16. esprime la propria contrarietà al fatto che il concetto di Consiglio che si attiva nella sua qualità di « legislatore », utilizzato nel nuovo articolo 151, paragrafo 3, del trattato di Amsterdam, possa consentire nei casi di « legislazione » un'interpretazione restrittiva del diritto di accesso e sottolinea che il Consiglio non ha la

(4) G.U. L 281 del 23 novembre 1995, pag. 31.

(5) Raccolta 1995, pag. II-2765.

(6) Raccolta 1996, pag. I-2169.

(7) Raccolta 1997, pag. II-313.

(8) Raccolta 1998, pag. II-231.

facoltà di definire unilateralmente che cosa rappresenti tale « legislazione »;

17. si compiace della presa di posizione del Consiglio « giustizia e affari interni » del 19 marzo 1998 a favore di una maggiore trasparenza nel settore giustizia e affari interni e rileva che la trasparenza del processo decisionale rafforza il carattere democratico delle istituzioni dell'Unione; sollecita il Consiglio ad adottare le misure necessarie affinché questo Parlamento possa svolgere le funzioni consultive e di controllo che gli sono attribuite dal trattato sull'Unione europea;

18. osserva che il Consiglio sta attualmente istituendo un registro pubblico dei suoi documenti e sottolinea l'importanza di introdurre, presso tutte le istituzioni e gli organi della Comunità, registri pubblici per tutti i documenti ricevuti ed elaborati; chiede pertanto a tutte le istituzioni e organi comunitari di istituire tali registri in tutte le lingue comunitarie ricorrendo maggiormente, e in forme di facile utilizzazione per gli utenti, all'impiego di Internet e invita la Commissione a prevederne l'istituzione quale requisito nella sua imminente proposta ai sensi dell'articolo 191 A del trattato di Amsterdam;

19. ribadisce la propria richiesta affinché le risoluzioni adottate dal Consiglio « Giustizia e affari interni » e le decisioni relative ai punti « A » all'ordine del giorno del Consiglio medesimo costituiscano oggetto di una pubblicazione ufficiale in cui sia menzionata la posizione di ciascuna delegazione nell'ambito del Consiglio;

20. sollecita le varie istituzioni ad attribuire priorità, nel quadro del bilancio, alla creazione delle infrastrutture necessarie affinché il diritto di accesso ai documenti si concretizzi pienamente quanto prima possibile;

21. sottolinea che l'assistenza va fornita in misura adeguata alla richiesta, al bisogno di assistenza della persona e all'ambito di attività dell'istituzione o dell'organo; che l'assistenza va fornita il prima possibile; se, per errore, una per-

sona si rivolge all'istituzione o all'organo sbagliato, tale istituzione od organo lo deve indirizzare verso l'istituzione od organo del caso;

22. invita in particolare il Mediatore europeo a continuare, anche dopo la sua relazione speciale, a verificare attentamente se le disposizioni amministrative approvate e gli istituendi registri dei documenti ricevuti ed elaborati garantiscano il grado di trasparenza che i cittadini dell'Unione hanno il diritto di attendersi in base ai principi del trattato di Amsterdam;

23. invita ciascuna istituzione e organo comunitario a designare in modo specifico una persona e/o servizio che fungano da punto di riferimento iniziale per le richieste di informazioni o di documenti da parte dei cittadini interessati; suggerisce inoltre che ciascuna istituzione e organo assicurino in modo adeguato, attraverso la *Gazzetta Ufficiale*, opuscoli informativi e Internet, la pubblicità delle loro nuove norme sull'accesso ai documenti e diano al pubblico anche l'opportunità di formulare commenti su tali norme;

24. chiede alla Commissione e agli Stati membri di incentivare una cooperazione amministrativa tra organi e istituzioni nazionali e comunitari onde promuovere la trasparenza e la comprensione della legislazione comunitaria nonché la diffusione dei diritti e doveri dei cittadini; si compiace dei programmi comunitari di scambio di funzionari che permettono a questi ultimi di adeguarsi alle esigenze di uno spazio interno unico;

25. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione e la relazione a essa attinente a ogni istituzione e organo dell'Unione europea, ai parlamenti e ai governi degli Stati membri, ai difensori civili nazionali o ai titolari di incarichi analoghi nonché alle commissioni per le petizioni dei parlamenti degli Stati membri.

RENZO IMBENI
Vicepresidente